



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.2.2007
COM(2007) 58 definitivo

2007/0025 (CNS)
2007/0026 (CNS)
2007/0027 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

Il presente pacchetto di proposte reca modifiche ai seguenti atti:

- direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana,
- regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare.

Le modifiche proposte sono intese a semplificare una serie di disposizioni che disciplinano il settore lattiero-caseario, a vantaggio di tutti gli interessati.

II. DIRETTIVA 2001/114/CE DEL CONSIGLIO

L'industria lattiero-casearia della Comunità e gli esportatori di latte in polvere e di latte condensato chiedono da tempo che venga modificata la normativa comunitaria sul tenore proteico di tali prodotti. Secondo le disposizioni vigenti, il contenuto proteico naturale del latte raccolto deve essere mantenuto nel latte conservato. Non è consentito correggere tale contenuto proteico portandolo ad un livello standard.

Dal 1999, tuttavia, il comitato del Codex Alimentarius autorizza la standardizzazione proteica nella norma internazionale sul latte disidratato da esso stabilita.

Di conseguenza, i concorrenti extracomunitari che producono secondo quella norma godono di un vantaggio economico rispetto ai produttori della Comunità. Le proposte allegate intendono modificare questa situazione, autorizzando la standardizzazione del tenore proteico nella Comunità in sintonia con le norme del Codex (tenore minimo del 34% espresso in materia secca sgrassata).

In presenza di un contenuto proteico naturale del latte in polvere variante dal 31% al 37%, la standardizzazione al 34% dovrebbe dare luogo all'immissione sul mercato comunitario di notevoli quantità di proteine. Tuttavia, in base alle previsioni di mercato che indicano una forte domanda di proteine del latte, l'accresciuta disponibilità non dovrebbe comportare costi supplementari a carico della Comunità in termini di intervento, restituzioni all'esportazione o aiuti allo smercio. Il generale aumento del valore commerciale delle proteine e la maggiore competitività sul mercato mondiale potrebbero anzi provocare un rincaro del prezzo del latte se i vantaggi commerciali si ripercuotono sui produttori lattieri.

Il prezzo di intervento del latte scremato in polvere è attualmente calcolato sulla base di un tenore proteico del 35,6%. Se quest'ultimo è standardizzato al 34% in tutta la Comunità, la norma per l'intervento deve essere logicamente allineata su questo livello e si dovranno apportare i necessari adeguamenti al prezzo di intervento (cfr. punto III a)).

III. REGOLAMENTO (CE) N. 1255/1999 DEL CONSIGLIO

a) Riduzione del prezzo di intervento del latte scremato in polvere (LSP)

L'adeguamento del prezzo di intervento dell'LSP, cui si è accennato sopra, è puramente matematico e segue le regole in vigore per la riduzione dei prezzi qualora il tenore proteico dell'LSP sia inferiore alla norma per l'intervento del 35,6%. Per ogni punto percentuale inferiore alla norma si applica una riduzione dell'1,75%.

La nuova norma per l'intervento del 34% determinerebbe pertanto un nuovo prezzo di intervento, inferiore del 2,8% ($1,6\% \times 1,75$) a quello attuale. Inoltre, essendo ormai possibile standardizzare l'LSP, è opportuno ammettere all'intervento soltanto l'LSP normalizzato, contenente il 34% di proteine. Occorre quindi modificare in tal senso l'articolo 7.

b) Abolizione della soglia di attivazione dell'intervento per il burro

L'attuale regime di intervento per il burro prevede che l'intervento sia attivato in uno Stato membro nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto se il prezzo medio di mercato scende ad un livello pari o inferiore al 92% del prezzo di intervento durante due settimane consecutive. Gli acquisti all'intervento sono sospesi se, nello Stato membro interessato, il prezzo medio del burro rimane ad un livello pari o superiore al 92% durante due settimane consecutive. Il prezzo reale di acquisto fissato è pari al 90% del prezzo di intervento. Questo meccanismo, troppo macchinoso da gestire per gli Stati membri e la Commissione, ha ormai perso la sua utilità pratica.

Senza voler stemperare il valore del regime di intervento, è opportuno semplificarne le regole, abolendo la soglia di attivazione del 92%. Gli organismi di intervento possono semplicemente acquistare il burro al 90% del prezzo di intervento dal 1° marzo fino a quando sia raggiunto il massimale per l'insieme della Comunità. In seguito la Commissione può sospendere gli acquisti all'intervento o permettere che proseguano tramite una procedura di gara permanente, come già dispone la normativa vigente. Occorre modificare in tal senso il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1.

c) Abolizione delle classi nazionali di qualità del burro

Il riferimento alla "classe nazionale di qualità" è stato introdotto nella legislazione comunitaria quando non esisteva ancora una norma comunitaria per il burro.

Nel 1995 sono stati introdotti requisiti comuni di qualità per il burro d'intervento. Questi requisiti sono risultati troppo rigorosi e difficili da verificare, sicché i vari regimi di aiuto hanno continuato a riferirsi alle classi nazionali. Oggi, tuttavia, l'esistenza di 27 classi nazionali comporta ovviamente il rischio che gli aiuti siano concessi in base a qualità e sistemi di controllo diversi. Si propone pertanto di adottare, come criterio di qualità del burro, i requisiti comunitari per il burro esportato con restituzione al posto delle classi nazionali. Questi requisiti non solo sono più "leggeri" di quelli dell'intervento, ma sono anche più facili da controllare. Occorre modificare in tal senso l'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

d) Abolizione di alcuni aiuti all'ammasso privato

Dato che in passato gli operatori non hanno praticamente mai fatto ricorso agli aiuti all'ammasso privato per la crema o il latte scremato in polvere come strumento di

sostegno del mercato, queste due misure si possono considerare obsolete e come tali devono essere eliminate dal regolamento di base.

e) Abolizione dell'aiuto allo smercio in favore delle forze armate

Analogamente, la possibilità di concedere un aiuto per l'acquisto di burro da parte delle forze armate (articolo 13, paragrafo 1, lettera b)) è diventata obsoleta e va eliminata dal regolamento.

f) Introduzione di un unico tasso di aiuto per il latte distribuito nelle scuole

L'articolo 14 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte agli allievi delle scuole. Nonostante il grande valore promozionale e nutrizionale del regime, la sua applicazione è considerata alquanto complessa e macchinosa dagli Stati membri. Al fine di semplificare il regime, si propone di applicare un unico tasso di aiuto, indipendentemente dal tipo di latte distribuito agli allievi. Il tasso unico di aiuto deve essere calcolato sulla base del consumo passato delle varie qualità di latte nell'ambito del regime di distribuzione nelle scuole. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto sarà fissato secondo lo stesso approccio semplificativo.

g) Soppressione dell'obbligo dei titoli di importazione

L'articolo 26 prescrive la presentazione obbligatoria di un titolo di importazione per tutte le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1. Da un certo tempo, tuttavia, la DG TAXUD della Commissione procede al monitoraggio delle importazioni di vari prodotti agricoli, nell'ambito dei contingenti d'importazione, secondo il metodo "primo arrivato, primo servito". Questo metodo si basa sull'osservazione quotidiana dei quantitativi importati grazie all'ausilio di un'efficiente rete informatica di collegamento con gli Stati membri.

Il sistema di monitoraggio della DG TAXUD, in quanto fonte di informazione per gli interessati, fornisce dati più precisi, aggiornati e trasparenti dell'attuale sistema di titoli. Si propone perciò di esonerare gli operatori dal presentare un titolo di importazione ogniqualvolta i contingenti siano monitorati dalla DG TAXUD.

IV. REGOLAMENTO (CE) N. 2597/97 DEL CONSIGLIO

In virtù di questo regolamento, attualmente possono essere prodotte e commercializzate nella Comunità soltanto tre categorie di latte alimentare:

- latte scremato (con un tenore di materia grassa pari o inferiore allo 0,5%);
- latte parzialmente scremato (con un tenore di materia grassa compreso tra l'1,5% e l'1,8%);
- latte intero (con un tenore di materia grassa pari o superiore al 3,5%).

Negli anni passati, tuttavia, sono state ammesse numerose deroghe a queste disposizioni, in relazione ai vari trattati di adesione. Tutte queste deroghe scadono nel 2009, eccetto per l'Estonia, la cui deroga scade nell'aprile 2007. L'Estonia ha chiesto ufficialmente una proroga della propria deroga fino al 2009, richiesta che è stata accolta per non creare discriminazioni e che forma oggetto di un'altra proposta distinta.

Inoltre, da anni si delinea nella Comunità una netta e costante tendenza al consumo di prodotti lattiero-caseari contenenti meno materia grassa, soprattutto per quanto riguarda il latte alimentare.

In risposta all'evoluzione delle abitudini alimentari e coerentemente con il principio generale di incoraggiare la produzione dei prodotti agricoli richiesti dal mercato, si propone di liberalizzare il mercato del latte alimentare autorizzando la produzione e la commercializzazione nella Comunità di latte avente un tenore di materia grassa non corrispondente ai valori delle tre categorie summenzionate, a condizione che detto tenore sia chiaramente indicato in etichetta.

Tale liberalizzazione renderà superflue alcune delle deroghe summenzionate, favorendo peraltro la trasparenza e gli scambi tra Stati membri.

V. INCIDENZA FINANZIARIA

La standardizzazione del latte conservato e la contemporanea riduzione del 2,8% del prezzo di intervento del latte scremato in polvere potrebbero determinare un lieve aumento della produzione di LSP, mentre il quantitativo supplementare di proteine derivante dalla standardizzazione verrebbe in gran parte assorbito da una produzione accresciuta di formaggi e latticini. Tale aumento darebbe luogo, a sua volta, ad un maggiore impiego di materia grassa nei suddetti prodotti e ad un corrispondente calo della produzione e delle esportazioni di burro. Nell'insieme, la standardizzazione consentirebbe dunque di realizzare economie di bilancio.

Le modifiche proposte al regolamento di base (CE) n. 1255/1999, ad eccezione del prezzo di intervento dell'LSP, sono di carattere tecnico o volte a sopprimere disposizioni obsolete, per cui non avranno alcuna incidenza sul bilancio. L'applicazione di un tasso unico di aiuto per il latte distribuito nelle scuole non modifica la dotazione globale del regime.

Infine, si ritiene che la liberalizzazione della regolamentazione sul latte alimentare (regolamento (CE) n. 2597/97) non influirà sulla tendenza al consumo di latte con minore contenuto di materia grassa. Rimanendo invariata la tendenza del tenore medio di materia grassa, non si registrerà alcuna incidenza sul bilancio rispetto alla normativa in vigore.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) La crescente esigenza di armonizzazione nel commercio internazionale rende necessario autorizzare la standardizzazione del tenore proteico del latte scremato in polvere, del latte intero in polvere e del latte condensato ad un livello minimo del 34% espresso in materia secca sgrassata.
- (2) Nell'autorizzare la standardizzazione, occorre definire le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico e specificarne la composizione.
- (3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/114/CE del Consiglio³,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2001/114/CE è modificato sulla scorta dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

¹ GU C ... del ..., pag.

² GU C ... del ..., pag.

³ GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2001/114/CE è così modificato:

- 1) Al punto 1 “Latte parzialmente disidratato”, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da un miscuglio di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di panna o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito, l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve eccedere il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte.”

- 2) Al punto 2 “Latte totalmente disidratato”, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“Designa il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla panna o da un miscuglio di tali prodotti e il cui tenore di acqua è inferiore o uguale al 5% in peso del prodotto finito.”

- 3) Il punto 3 “Trattamenti” è così modificato:

- a) Alla lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*, la conservazione dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 si ottiene:

* GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.”

- b) È aggiunta la seguente lettera c):

“Al solo fine di soddisfare i requisiti di composizione di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34%, espresso in materia secca sgrassata, aggiungendo e/o togliendo componenti del latte senza alterare il rapporto proteina del siero/caseina nel latte corretto.”

- 4) Il punto 4 “Aggiunte autorizzate” è sostituito dal seguente:

“4. Aggiunte e materie prime autorizzate

- a) Conformemente all'articolo 2, l'aggiunta di vitamine è autorizzata per i prodotti definiti nel presente allegato, fatta salva la direttiva 90/496/CEE.

- b) Ai fini della correzione del tenore proteico di cui al punto 3, lettera c), sono autorizzate le seguenti materie prime:

- i) retentato di latte

Prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

ii) permeato di latte

Prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

iii) lattosio

Componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0% m/m su sostanza secca. Può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi.”

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁴,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio⁶ prescrive per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento un tenore minimo di materia proteica del 35,6% dell'estratto secco non grasso. In seguito all'autorizzazione nella Comunità della standardizzazione al 34% per alcuni tipi di latte conservato disidratato, è opportuno, ai fini della buona gestione delle scorte di intervento, che la qualità richiesta per l'intervento sia stabilita allo stesso livello. Il prezzo di intervento del latte scremato in polvere, fissato all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, deve essere modificato in funzione del nuovo tenore proteico normalizzato.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede l'acquisto di burro da parte degli organismi di intervento quando i prezzi di mercato del burro sono inferiori, durante due settimane consecutive, al 92% del prezzo d'intervento. La gestione di questo regime risulta troppo complicata. Alla luce delle recenti modifiche apportate al regime di intervento e a fini di semplificazione, occorre abolire la soglia di attivazione dell'intervento.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l'aiuto all'ammasso privato di burro può essere concesso solo se il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità. L'applicazione di qualità diverse nei vari Stati membri comporta disparità di trattamento nell'erogazione degli aiuti. Al fine di garantire la parità di trattamento e semplificare la gestione del regime di aiuto all'ammasso privato, i criteri nazionali devono essere sostituiti con criteri comunitari applicati per altre forme di sostegno del mercato.

⁴ GU C ... del ..., pag.

⁵ GU C ... del ..., pag.

⁶ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

- (4) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse sono da considerarsi obsolete e vanno abolite.
- (5) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1255/1999 si prevede la possibilità di acquisto di burro a prezzo ridotto da parte delle forze armate. Tuttavia, questa disposizione non è stata più applicata dal 1989 e una simile misura di sostegno non è ritenuta necessaria.
- (6) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa l'importo dell'aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole e prevede l'adeguamento dell'aiuto per altri prodotti lattiero-caseari. Al fine di semplificare il regime di distribuzione di latte nelle scuole, adattandolo nel contempo alle attuali tendenze sanitarie e nutrizionali, occorre fissare un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte.
- (7) Gli importi fissati nel quadro di questo regime si applicano ogni anno da luglio a giugno, mentre in alcuni Stati membri l'anno scolastico termina in luglio. L'applicazione di due diversi tassi di aiuto nel corso dello stesso anno scolastico rende assai problematica la gestione del regime. Per evitare tale situazione, l'importo dell'aiuto deve essere applicato da agosto a luglio. Di conseguenza, gli importi attualmente applicabili per l'anno scolastico 2006/2007 devono essere prorogati fino al 31 luglio 2007.
- (8) L'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prescrive la presentazione obbligatoria di un titolo di importazione per tutte le importazioni di prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento. Oggigiorno si dispone di altri sistemi di monitoraggio che forniscono dati più precisi, aggiornati e trasparenti rispetto ai titoli di importazione. Se del caso, tali sistemi andrebbero applicati parimenti alle importazioni di prodotti lattiero-caseari. La richiesta di un titolo di importazione non deve essere quindi obbligatoria, ma la Commissione deve essere abilitata a prescrivere il regime dei titoli solo se necessario.
- (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è così modificato:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - “b) per il latte scremato in polvere, a 169,80 EUR/100 kg a decorrere dal 1° settembre 2007.”
- 2) L'articolo 6 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- “1. Nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ogni anno, gli organismi d'intervento acquistano il burro di cui al paragrafo 2 al 90% del prezzo d'intervento, a condizioni da stabilirsi.

La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate nel 2008 e negli anni successivi.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente, a condizioni da stabilirsi.”;

- b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

- c) il paragrafo 3 è così modificato:

- i) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Sono concessi aiuti all'ammasso privato per:

- il burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- il burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80%, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16% e un tenore massimo, in peso, di sale del 2%.”;

- ii) il secondo comma è soppresso.

- 3) L'articolo 7 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto da latte di vacca in un'impresa riconosciuta della Comunità, offertogli nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto e:

- avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 34,0% dell'estratto secco non grasso,
- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,
- conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio.

Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo d'intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato,

l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.”;

- b) il paragrafo 3 è soppresso.
- 4) All'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) le modalità di applicazione del presente capo;”.
- 5) All'articolo 13, primo comma, la lettera (b) è soppressa.
- 6) All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - “3. L'aiuto comunitario è pari a:
 - 18,61 EUR/100 kg per il latte intero, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 luglio 2007,
 - 16,11 EUR/100 kg per tutti i tipi di latte, a decorrere dal 1° agosto 2007.

Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.”
- 7) L'articolo 26 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - “1. Le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.”
 - b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione e le formalità di importazione da espletare nei casi in cui non sia richiesto un titolo di importazione;”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007. Tuttavia, i paragrafi 1, 2, 3, lettera a), e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione⁷,

visto il parere del Parlamento europeo⁸,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio⁹ definisce i prodotti che sono considerati come latte alimentare, con particolare riguardo al tenore di materia grassa.
- (2) Per agevolare la transizione dalle normative nazionali in vigore prima dell'adesione alla normativa comunitaria, in occasione delle recenti adesioni sono state adottate diverse deroghe temporanee.
- (3) In considerazione delle abitudini di consumo differenti nei vari Stati membri e della scadenza delle deroghe, sembra opportuno autorizzare la commercializzazione, come latte alimentare, di prodotti aventi un tenore di materia grassa diverso da quelli delle tre categorie esistenti.
- (4) Tuttavia, per motivi di chiarezza nei confronti dei consumatori, questo tipo di latte non deve essere commercializzato con una delle denominazioni esistenti (latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato) e la percentuale di materia grassa in esso contenuta deve essere chiaramente indicata sulla confezione.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2597/97,

⁷ GU C ... del ..., pag.

⁸ GU C ... del ..., pag.

⁹ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2597/97 è aggiunto il comma seguente:

“Il latte sottoposto a trattamento termico e il cui tenore di materia grassa non corrisponde ai requisiti di cui al primo comma, lettere b), c) e d), può essere considerato latte alimentare a condizione che il tenore di materia grassa sia chiaramente indicato sulla confezione, in caratteri facilmente leggibili, mediante la dicitura: “...% di materia grassa”. Tale tipo di latte non può essere designato come latte intero, latte parzialmente scremato o latte scremato. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a indicare il tenore di materia grassa con la dicitura: “...% $\pm$ 0,2% di materia grassa”.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA				
1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA: 05 02 12			STANZIAMENTI (LR 2007): 587 000 000 EUR	
2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: – Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, – Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, – Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare.				
3. BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato				
4. OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Le modifiche proposte sono intese a semplificare una serie di disposizioni che disciplinano il settore lattiero-caseario.				
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2007 (milioni di euro)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (milioni di euro)
5.0	SPESE – A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI	–	–	–16,1
5.1	ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–
		2009	2010	2011
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	–22,4	–19,5	–21,2
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–
2012				
5.2 METODO DI CALCOLO: Cfr. allegati I e II				
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SÌ NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SÌ NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SÌ NO
OSSERVAZIONI: La proposta non incide sulle spese amministrative.				

ALLEGATO I: CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLA PROPOSTA (*Mio EUR*)

Esercizio finanziario	2008	2009	2010	2011	2012	2013
A. <u>Misure di semplificazione e adeguamenti tecnici senza incidenza finanziaria:</u> – Abolizione della soglia di attivazione dell'intervento per il burro⁽¹⁾, – abolizione dell'aiuto all'ammasso privato per la crema, – abolizione dell'aiuto all'ammasso privato per il latte scremato in polvere, – abolizione delle classi nazionali di qualità del burro come criterio per la concessione dell'aiuto comunitario, – abolizione della possibilità di acquisto di burro a prezzo ridotto da parte delle forze armate, – fissazione di un unico tasso di aiuto comunitario per il latte distribuito nelle scuole nel corso dell'intero anno scolastico, – obbligo dei titoli di importazione solo se necessario a fini di gestione.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
B. <u>Misure con possibile incidenza finanziaria:</u> <u>Standardizzazione del tenore proteico al 34% (cfr. allegato II)</u> La possibile incidenza della standardizzazione sui mercati lattiero-caseari è stata analizzata con il modello di previsione a medio termine in uso presso la DG AGRI⁽²⁾. Ne risulta che la standardizzazione comporterà un'accresciuta disponibilità di proteine per i prodotti lattiero-caseari. Esse verranno utilizzate per la maggior parte nei formaggi e nei latticini, con un modesto incremento della produzione di latte scremato in polvere. Inoltre, la produzione accresciuta di formaggi e latticini assorbirà un maggiore quantitativo di materia grassa, con conseguente riduzione della produzione e delle esportazioni di burro e quindi una minore spesa legata all'esportazione di burro. A decorrere dal 2008, il prezzo d'intervento dell'LSP diminuisce del 2,8%. <u>Applicazione di un tasso forfettario per il calcolo dell'aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole</u> La misura proposta lascia invariata la dotazione finanziaria globale. <u>Semplificazione del regolamento sul latte alimentare</u> Si ritiene che la liberalizzazione delle modalità di produzione e di commercializzazione del latte alimentare non influirà sulla tendenza al consumo di latte con minore contenuto di materia grassa.	-16,1	-22,4	-19,5	-21,2	-19,6	-18,5
T O T A L E	-16,1	-22,4	-19,5	-21,2	-19,6	-18,5

(1) L'abolizione della soglia di attivazione non dovrebbe aumentare le spese di intervento per il burro, nonostante l'introduzione della possibilità, per gli operatori dei paesi con prezzi medi di mercato superiori al 92%, di conferire il burro all'intervento. Gli acquisti al 90% del prezzo d'intervento sono già limitati a 30 000 t e il quantitativo totale offerto all'intervento non dovrebbe aumentare dopo l'abolizione della soglia di attivazione. I conferimenti da parte degli operatori dei paesi con prezzi medi di mercato superiori al 92% faranno raggiungere più presto il limite delle 30 000 t. Inoltre, gli operatori degli Stati membri in cui l'intervento non è attivato possono presentare offerte negli Stati membri in cui l'intervento è attivato.

(2) L'ipotesi di riferimento della simulazione si basa sullo studio di mercato "Prospettive dei mercati e dei redditi agricoli nell'Unione europea 2006–2013" del luglio 2006 (DG AGRI).

**ALLEGATO II: CALCOLO DELL'INCIDENZA FINANZIARIA DELLA STANDARDIZZAZIONE DEL TENORE PROTEICO
SULLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE**

			Bilancio 2008	Bilancio 2009	Bilancio 2010	Bilancio 2011	Bilancio 2012	Bilancio 2013
Esportazioni di BURRO								
Quantitativi di riferimento	1 000 t	a	236	260	257	254	244	226
Quantitativi risultanti dalla proposta	1 000 t	b	228	248	244	241	231	213
Variazione dei quantitativi	1 000 t	$c = b - a$	-8	-12	-13	-13	-13	-13
Restituzione di riferimento	EUR / t	d	1 030	1 020	980	970	910	870
Restituzione nell'ipotesi considerata	EUR / t	e	1 010	1 010	980	960	900	860
Variazione delle restituzioni	EUR / t	$f = e - d$	-20	-10	0	-10	-10	-10
Incidenza dei quantitativi ridotti	Mio EUR	$g = c * d / 1000$	-8,2	-12,2	-12,7	-12,6	-11,8	-11,3
Incidenza dei quantitativi risultanti	Mio EUR	$h = b * f / 1000$	-4,6	-2,5	0,0	-2,4	-2,3	-2,1
TOTALE	Mio EUR	$i = g + h$	-12,8	-14,7	-12,7	-15,0	-14,1	-13,4
Esportazioni di LSP								
Quantitativi di riferimento	1 000 t	a	110	100	91	85	80	77
Quantitativi risultanti dalla proposta	1 000 t	b	113	94	85	79	74	71
Variazione dei quantitativi	1 000 t	$c = b - a$	3	-6	-6	-6	-6	-6
Restituzione di riferimento	EUR / t	d	400	340	280	240	170	140
Restituzione nell'ipotesi considerata	EUR / t	e	360	280	220	180	110	80
Variazione delle restituzioni	EUR / t	$f = e - d$	-40	-60	-60	-60	-60	-60
Incidenza dei quantitativi iniziali	Mio EUR	$g = a * f / 1000$	-4,4	-6,0	-5,5	-5,1	-4,8	-4,6
Incidenza dei quantitativi supplementari	Mio EUR	$h = c * e / 1000$	1,1	-1,7	-1,3	-1,1	-0,7	-0,5
TOTALE	Mio EUR	$i = g + h$	-3,3	-7,7	-6,8	-6,2	-5,5	-5,1
INCIDENZA BURRO + LSP			-16,1	-22,4	-19,5	-21,2	-19,6	-18,5